

**DELIBERA N. 169/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELEUROPA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TEN COMMERCE”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3,  
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 2/2019 - PROC. 38/19/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*” che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto CONT. n. 2/2019 - notificato in data 15 aprile 2019 - il Comitato Regionale per le comunicazioni Calabria ha accertato e contestato alla società Teleuropa S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Ten Commerce*”) la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, della delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali. La società ha infatti trasmesso programmazione per 0 ore 4 minuti e 15 secondi, escluse le repliche, nel corso della programmazione televisiva trasmessa tra le ore 00:00 del 18 marzo 2019 e le ore 24:00 del 24 marzo 2019.

### **2. Deduzioni della società**

A seguito della contestazione 2/2019 la società ha trasmesso le proprie memorie difensive acquisite al Prot. CO.RE.COM. 12253 del 18 aprile 2019 nelle quali rappresenta quanto di seguito riportato: *“abbiamo avuto dei problemi tecnici attualmente risolti e [...] la programmazione è in onda normalmente come da normativa vigente. Facciamo in modo che quanto successo non accada più [...]”*.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0216761 e 0216807 del giorno 20 maggio 2019, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Teleuropa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Ten commerce*” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria. Sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto, da parte del già menzionato fornitore del servizio di media audiovisivo “*Ten Commerce*”, dell’obbligo di trasmettere non meno di 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 18 marzo 2019 e il giorno 24 marzo 2019. La circostanza per la quale la violazione della normativa di riferimento sia stata determinata da problemi tecnici non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di*

*immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*";

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)* e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, nonché per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere azioni per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), l'ultimo bilancio abbreviato di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2017 e registra una perdita d'esercizio, pertanto, si ritiene congruo determinare la sanzione così come sopra indicato.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Teleuropa S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Ten Commerce*", con sede a Rende (CS), Contrada Cutura Snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio

eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 169/19/CSP ”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 169/19/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi